

**GIURISPRUDENZA CASA****COMUNIONE E MAGGIORE UTILITÀ**

Con sentenza n. 9278/18, inedita, la Cassazione ha risolto un problema che spesso si pone in caso di comunione. In essa – hanno detto i supremi giudici – «ciascun comproprietario ha diritto di trarre dal bene comune una utilità maggiore e più intensa di quella degli altri comproprietari, purché non venga alterata la destinazione del bene o compromesso il diritto al pari uso da parte di questi ultimi. In particolare, per stabilire se l'utilizzo più intenso del singolo sia consentito ai sensi dell'art. 1102 c.c., deve aversi riguardo non all'uso concreto fatto dagli altri condòmini in un determinato momento, ma a quello potenziale in relazione ai diritti di ciascuno; l'uso deve in ogni caso ritenersi permesso se l'utilità aggiuntiva ricavata dal singolo comproprietario non sia diversa da quella derivante dalla destinazione originaria del bene, sempre che tale uso non dia luogo a una servitù a carico del suddetto bene comune».

*a cura dell'Ufficio  
legale della Confedilizia*

© Riproduzione riservata

